

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 27 Maggio 1961 si sono riuniti presso la Sede della Eurecenserve S.p.A. Medolla i Sigg. Dr. Ing. Iaques Spadin e Ing. Colembini Enrico per la Direzione, i Sigg. Gavioli Alberto e Sitta Carlo Alberto per la C.I.S.L., Prandini Vittorio e Pollastri Renzo per la CGIL onde procedere al rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto il 30 Aprile 1961.

Dopo ampio e sereno dibattito le parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) - A far data dal 1 Maggio 1961 e fino alla scadenza del presente accordo la Ditta corrisponderà a tutti i Dipendenti Operai, Intermedi ed Impiegati (esclusi coloro che hanno stipulato accordi individuali superiori a L. 90.000.= mensili) senza distinzione di età e sesso un premio orario di L. 35.= (trentacinque). Detto premio sarà pagato su tutte le ore di lavoro effettivamente prestato e computato su ferie, gratifica, indennità di licenziamento e festività. Il pagamento del premio avverrà in busta paga alla fine di ogni mese e sarà soggetto ai normali contributi assicurativi e previdenziali.
- 2) - Sono concessi ai lavoratori impegnati in turni continuativi di 8 ore, 30 minuti di riposo retribuito e la somministrazione a spese dell'Azienda di una bevanda appropriata.
- 3) - Si rende atto della qualificazione delle maestranze effettuate dalla Ditta; i rappresentanti dei lavoratori si riservano però di far presente alla medesima eventuali manchevolezze e di adire di comune accordo alla sistemazione dei casi irregolari.
- 4) - L'Azienda riconosce ai lavoratori il danno derivante da casi di infortunio e pertanto corrisponderà agli infortunati il salario medio di 8 ore di lavoro nei tre giorni di franchigia non pagati dall'I.N.A.I.L., salvo le condizioni di miglior favore che fosse re stabilite da una eventuale Legge.
- 5) - Viene costituita una Sezione Sindacale all'interno della Azienda con il riconoscimento da parte della Direzione a svolgere mansioni di tutela della contrattazione in atto a tutti i livelli e per dirimere questioni di ordine sindacale che dovessero presentarsi. Tale Sezione è formata da 4 Membri da scegliersi fra il Personale Fisso e da due aggiunti da scegliersi fra il Personale avventizio assunto nei periodi di punta.
- 6) - La Direzione dell'Azienda dichiara di volere evitare la effettuazione di lavoro straordinario; i Rappresentanti dei Sindacati ne prendono atto e concordano con la suddetta dichiarazione. Qualora però in determinati periodi di punta dovesse effettuarsi lavoro

./.

straordinario la Direzione corrisponderà la maggiorazione dovuta. Per lavoro straordinario i Rappresentanti dei lavoratori intendono quello effettuato oltre le otto ore, a prescindere dalla autorizzazione per dieci ore autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro. Poichè la Direzione ritiene di dare una diversa interpretazione a quanto sostenuto dai rappresentanti dei lavoratori in ordine al pagamento della maggiorazione da straordinario nelle due ore autorizzate, si conviene di adire alle Ufficio Provinciale del Lavoro al fine di definire la controversia. Resta comunque accordato che in difetto di una soluzione favorevole alla tesi sostenuta dai Sindacati, le parti si incontreranno di nuovo per fissare un Premio orario riferito alle due ore di lavoro autorizzate oltre le otto.

- 7) - Resta convenuto che l'Azienda effettuerà, sulla busta paga di ogni fine mese e dietro presentazione di delega firmata, una tratta tenuta a favore dei Sindacati dei Lavoratori nella misura dell'uno per cento del salario netto. Le somme raccolte saranno di volta in volta ritirate da un Rappresentante dei Sindacati.
- 8) - La Direzione accetta di corrispondere ai lavoratori, giovani e ragazze inferiori a venti anni, il salario dei superiori a venti in quanto si ridenosce loro la capacità di effettuare un pari lavoro.
- 9) - La Ditta curerà la costruzione entro breve termine di una tettoia da adibire a depositare per cicli e moto dei lavoratori.
- 10) - Il presente accordo ha la durata di anni uno a partire dal 1° Maggio 1961 e scadrà il 30 Aprile 1962. Si intenderà tuttavia tacitamente rinnovato se una delle parti non provvederà a disdirlo due mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.